



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **328**

Prot. n. 693/07/S140

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale dell'8 aprile 2005, n. 655, come rettificata dalla deliberazione n. 2955 del 2005. Estensione ed individuazione delle zone di protezione speciale (ZPS) in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 20 marzo 2003, causa c- 378/01, in attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979.

Il giorno **22 Febbraio 2007** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**OLIVA BERASI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
FRANCO PANIZZA
TIZIANO SALVATERRA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OTTORINO BRESSANINI
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (denominata direttiva "Uccelli"), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. A tal fine, la citata direttiva ha attribuito agli Stati membri il compito di individuare come "zone di protezione speciale" (ZPS) i territori più idonei, in numero e in superficie, alla conservazione delle specie elencate nell'allegato I della stessa direttiva.

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, (nota come direttiva "Habitat"), con l'intento di contribuire a salvaguardare la biodiversità, è finalizzata a costituire una rete ecologica europea, che prende il nome di "Natura 2000". Questa rete comprende anche le zone di protezione speciale individuate dagli Stati membri in applicazione della direttiva 79/409/CEE.

Con sentenza del 20 marzo 2003 la Corte di giustizia ha dichiarato che "la Repubblica italiana, non avendo classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia (...), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 4, nn. 1-3, della predetta direttiva."

Con parere motivato del 14 dicembre 2004 la Commissione europea ha assegnato all'Italia un termine di due mesi (successivamente prorogato) per assumere i provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza; per quanto riguarda il territorio provinciale viene rilevata un'insufficiente classificazione di ZPS rispetto alle tre IBA (Important Bird Areas) Stelvio (041), Adamello Brenta (045) e Lagorai (046), che, peraltro risultano essere condivise con altre amministrazioni provinciali e regionali (a seconda delle diverse IBA, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Veneto).

Fino alla comunicazione del parere motivato di infrazione, sul territorio trentino risultavano istituite 12 ZPS, riportate nell'allegato al decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000, quattro delle quali (Crinale Picchea Rocchetta, Alpe di Storo e di Bondone, Bocca di Caset, Bocca d'Ardole – Corno della Paura) fuori IBA; a queste la Giunta provinciale aveva aggiunto altre 7 ZPS, non rientranti in aree IBA, ma individuate attraverso specifici progetti cofinanziati dall'Unione europea. Si tratta dei biotopi di interesse provinciale denominati "Taio di Nomi" e "Palù di Borghetto", individuati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 7446 del 26-11-1999, e dei biotopi di interesse provinciale denominati "Fontanazzo, Inghiaie, Adige, La Rocchetta e Lago d'Idro", individuati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3276 del 30.12.2004.

In relazione alle proprie competenze statutarie in materia ambientale, la Provincia ha recepito le succitate direttive comunitarie con gli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 2004, n. 10. In particolare, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, il comma 7 dell'articolo 10 autorizza la Giunta provinciale, per garantire la tempestiva conformazione all'ordinamento comunitario, a provvedere con proprie deliberazioni all'individuazione delle ZPS, anche in deroga alla procedura ordinaria indicata dall'articolo 9, comma 4, e tenendo anche conto degli studi e delle proposte elaborati dallo Stato.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 8 aprile 2005, adottata ai sensi del predetto articolo 10, comma 7, della legge provinciale n. 10 del 2004, al fine di adeguarsi al predetto parere motivato, entro i termini, prorogati, del medesimo parere, sono state individuate ulteriori “zone di protezione speciale” rispetto a quelle già individuate sul territorio provinciale, e definite le relative misure di salvaguardia.

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2955 del 2005, la Provincia su sollecitazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 5 maggio 2005 ha integrato i dati contenuti negli allegati alla deliberazione n. 655 del 2005, senza, peraltro, introdurre modifiche sostanziali alle ZPS individuate.

Nel procedere all’individuazione delle ZPS la Provincia ha tenuto conto della ricognizione scientifica degli habitat naturali e degli habitat delle specie meritevoli di tutela, effettuata nell’ambito del Programma Bioitaly e degli inventari IBA del 1989, confluiti in parte negli elenchi allegati al decreto del Ministro dell’Ambiente di data 3 aprile 2000. Sulla base di tale documentazione scientifica, la Provincia ha classificato come ZPS gli ambienti naturali considerati di rilevante interesse ornitologico o più idonei per la conservazione, per la sopravvivenza e per la riproduzione delle specie indicate dalla direttiva “Uccelli”.

Quanto al metodo di tale individuazione, la Provincia, nella propria azione di adeguamento al parere motivato della Commissione europea, si è basata sull’inventario IBA del 1989, poiché questo, come statuito dalla Corte di Giustizia e come ribadito dallo stesso parere motivato, è ritenuto lo strumento scientifico di riferimento per la valutazione della sufficiente classificazione delle ZPS. La Provincia pertanto riteneva di avere operato sulla base di criteri scientifici e di dati tecnici più moderni ed aggiornati rispetto a tutti gli studi precedentemente effettuati, attraverso, in particolare, l’applicazione dei criteri ornitologici di IBA 1989 adattati al territorio provinciale.

Con nota del Capo di Gabinetto del Ministero competente del 3 novembre 2006, è stata evidenziata l’esigenza rappresentata dalla Commissione Europea di esaminare il livello di classificazione di ZPS oltreché per le Regioni Sardegna, Lombardia e Veneto anche di tutte le altre situazioni segnalate nell’allegato IV al parere motivato del 2004.

Inoltre, nella medesima nota, è stata evidenziata la necessità di adeguata copertura delle IBA con ZPS a meno di specifici studi scientifici da produrre in alternativa.

Il 7 dicembre 2006, con nota n. 5248 la Provincia ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare, la relazione tecnico scientifica che supporta le scelte operate con l’individuazione delle ZPS nell’aprile del 2005 e dà conto di tutti gli studi scientifici, anche recenti (Atlante degli uccelli e Progetto Biodiversità), realizzati dalla Provincia e utilizzati come base scientifica di riferimento per la predetta individuazione. Tale relazione è stata consegnata a cura del predetto Ministero agli uffici tecnici della Commissione Europea.

Con nota del 21 dicembre 2006, il Ministero dell’ambiente ha dato conto a tutte le amministrazioni interessate dell’esito dell’incontro con la Commissione Europea del 12 dicembre 2006 circa il livello di designazione di ZPS rispetto alle IBA, evidenziando come per la Provincia Autonoma di Trento fosse necessaria una ulteriore verifica della documentazione tecnica prodotta.

Il 2 febbraio 2007, con nota del Ministero degli Affari Esteri è stata rappresentata alle amministrazioni interessate l’assoluta necessità di trasmettere comunicazioni urgenti sullo stato di avanzamento degli adempimenti richiesti, con le delibere di designazione degli ampliamenti ovvero con una precisa e circostanziata assunzione d’impegno a provvedervi entro fine febbraio. Con la medesima nota, in ogni caso, il Ministero chiedeva alle Regioni interessate di documentare la

conclusione degli iter procedurali in questione. Peraltro, fino a tale data, non risultava ancora completato l'approfondimento sulla documentazione prodotta dalla Provincia.

Successivi contatti di carattere istituzionale, a livello ministeriale e anche con la Commissione europea, hanno confermato l'orientamento di quest'ultima di adire la Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE in caso di mancata o non adeguata copertura delle IBA da parte dello Stato Italiano, rappresentando, nel contempo, una valutazione di non adeguatezza anche per quanto riguarda la situazione delle IBA che interessano, almeno in parte, la Provincia Autonoma di Trento. Ciò, nonostante la documentazione tecnica prodotta.

Nell'ipotesi di ricorso della Commissione europea alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione di una sentenza (nel caso di specie, sentenza C 378/01 del 20 marzo 2003) il Trattato CE prevede la responsabilità degli Stati membri con la possibile condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria. La Corte di giustizia ha stabilito che i tipi di sanzione pecuniaria (penalità e somma forfetaria) previsti dal Trattato possono essere cumulati per la stessa infrazione, mentre la Commissione ha chiarito che includerà nei ricorsi a norma dell'articolo 228 la richiesta di applicazione di una penalità per giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza a norma dell'articolo 228, nonché di una somma forfetaria che sanziona la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza di constatazione dell'inadempimento e la sentenza di condanna a norma dell'articolo 228.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006 (articolo 1, commi 1213 e ss.), al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato CE o per porre termine alle stesse, conferma l'obbligo delle regioni e delle province autonome di adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del Trattato.

La stessa legge disciplina conseguentemente il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per oneri derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia, specificando che lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato CE.

In ragione della particolare urgenza di evitare l'azione della Commissione europea avanti alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 228 del Trattato, tenuto anche conto della precitata nota di data 2 febbraio 2007 del Ministero degli Esteri e della successiva del 14 febbraio dello stesso Ministero, con la quale viene evidenziata l'assoluta necessità di procedere agli adempimenti richiesti dalla Commissione entro la fine del mese di febbraio, e le conseguenti possibili ricadute sulla Provincia, anche di carattere finanziario, si rende necessario, in base agli elementi scientifici in attuale possesso della Provincia, e dei criteri ornitologici applicati, secondo le indicazioni della Commissione Europea, come si evince dalla relazione tecnica allegata, prevedere una estensione della superficie del territorio provinciale classificata come ZPS.

Tenuto conto, quindi, di tutto quanto sopra rappresentato, ed in particolare del quadro normativo vigente, le superfici da individuare come ZPS in ragione degli ambienti e delle aree meritevoli di tutela e in grado di soddisfare quanto richiesto dalla Commissione europea in relazione alle previsioni della direttiva comunitaria 79/409/CEE, rispetto alle tre IBA in questione, sono definite in sintesi come segue, facendo rinvio, per gli aspetti di dettaglio, alle schede, ai prospetti e alle cartografie allegate alla presente:

IBA 041 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

ZPS Stelvio che comprende ed amplia le ZPS già individuate e nominate Val di Rabbi, Val la Mare e Val del Monte.	
Superficie attuale in ha	Superficie proposta in ha
13.836,85	16.119,83

IBA045 ADAMELLO – BRENTA

<u>ZPS Brenta, di ettari 29.740,32 che comprende ed amplia le ZPS già individuate e denominate Brenta meridionale e Tovel-Tuenno.</u>	
ZPS Adamello Presanella di ettari 28.286,29 che comprende ed amplia le ZPS già individuate e denominate Val di Fumo e Germenega-Mandrone.	
Superficie attuale in ha	Superficie proposta in ha
27.573,34	58.026,61

IBA 046 CATENA DEI LAGORAI

ZPS Lagorai di ettari 46.192,54 che comprende ed amplia le ZPS già individuate e denominate Catena di Lagorai, Lagorai-Paneveggio, Val Campelle, Valle del Vanoi, Passo del Broccon.	
ZPS Val Noana che coincide con il SIC omonimo pari ad ettari 729,77	
Superficie attuale in ha	Superficie proposta in ha
14.907,10	46.922,31

Sulla base delle variazioni di cui sopra la superficie complessiva delle ZPS individuate in ambito provinciale, così come descritte nelle allegate schede naturalistiche (Allegato A), come dettagliate nelle allegate cartografie (Allegato B) e come riassunto nello schema di raffronto (allegato C), allegate alla presente deliberazione, risulta essere pari ad una superficie complessiva di 127.137,29 ha, pari al 20,48% dell'intera superficie provinciale.

Si dà infine atto che alle suddette ZPS vengono applicate le misure di conservazione generali adottate con deliberazione della Giunta provinciale 27 ottobre 2006 n. 2279. Tali misure, ai sensi dell'art. 10, comma 7 bis della legge provinciale n. 10/2004, si applicano anche nei territori dei parchi naturali provinciali, fino all'adozione delle misure di conservazione da parte degli enti di gestione dei parchi stessi.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- vista la sentenza della Corte di Giustizia europea di data 20 marzo 2003, causa C-378/01 per insufficiente classificazione di ZPS;
- visto il parere motivato della Commissione Europea di data 14 dicembre 2004, nell'ambito della procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato italiano;
- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige) e relative norme di attuazione;
- visto il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Norme di attuazione dello Statuto di Autonomia);
- vista la Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, di attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE del Consiglio, in particolare articolo 10, comma 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 655 del 08 aprile 2005 recante "Individuazione delle zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (denominata direttiva "Uccelli")", successivamente modificata con deliberazione n. 2955 del 30 dicembre 2005;
- vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di integrare la deliberazione n. 655 dell'8 aprile 2005, come modificata dalla deliberazione n. 2955 del 30 dicembre 2005, estendendo, per le ragioni esposte in premessa, la superficie delle sotto elencate "zone di protezione speciale", così come descritte nelle allegate schede naturalistiche (Allegato A) e come dettagliate nelle allegate cartografie (Allegato B), facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

ZPS Stelvio che comprende ed amplia le ZPS già individuate e nominate Val di Rabbi, Val la Mare e Val del Monte.	
Superficie attuale in ha	Superficie proposta in ha
13.836,85	16.119,83

ZPS Brenta, di ettari 29.740,32 che comprende ed amplia le ZPS già individuate e denominate Brenta meridionale e Tovel-Tuenno.	
ZPS Adamello Presanella di ettari 28.286,29 che comprende ed amplia le ZPS già individuate e denominate Val di Fumo e Germenega-Mandrone.	
Superficie attuale in ha	Superficie proposta in ha
27.573,34	58.026,61

ZPS Lagorai di ettari 46.192,54 che comprende ed amplia le ZPS già individuate e denominate Catena di Lagorai, Lagorai-Paneveggio, Val Campelle, Valle del Vanoi, Passo del Broccon.	
ZPS Val Noana che coincide con il SIC omonimo pari ad ettari 729,77	
Superficie attuale in ha	Superficie proposta in ha
14.907,10	46.922,31

2. di dare atto che l'elenco riepilogativo generale, comprensivo delle ZPS di cui al precedente punto. 1 è quello risultante dall'allegato C) alla presente deliberazione, pari ad una superficie complessiva di 127.137,29 ha;

3. di dare atto che alle suddette ZPS si applicano le misure di conservazione generali adottate con deliberazione della Giunta provinciale 27 Ottobre 2006 n. 2279. Tali misure, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, della legge provinciale n. 10/2004, si applicano anche nei territori dei parchi naturali provinciali, fino all'adozione delle misure di conservazione da parte degli enti di gestione dei parchi stessi.

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge provinciale n. 10/2004;

5. di trasmettere, per il seguito di competenza, la presente deliberazione, e relativi allegati, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Paesaggio e del Mare e al Ministero per gli Affari Esteri, e, per conoscenza, al Ministero per le Politiche Comunitarie e al Ministero per gli Affari Regionali.

6. di inviare, infine, la presente deliberazione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali.

COS